GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1884 — **ROMA** — GIOVEDÌ 19 GIUGNO — **NUM. 146**

CONDIZIONI PER LE ASSOCIAZIONI E LE INSERZIONI.

		Trim.	Sem.	Anno
GAZZETTA UFFICIALE, in Roma	L.	9	17	32
In Roma a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	36
GAZZETTA UFFICIALE coi resoconti stenografati delle sedute del Parlamento, in Roma	»	10	19	36
A domicilio e nel Regno	»	12	23	44
Estero: per gli Stati dell'Unione postale	»	38	68	125
Turchia, Egitto, Romania e Stati Uniti d'America	»	48	88	165
Repubblica Argentina, Uruguay	»	66	112	215

NB. Non si accettano domande di abbuonamento ai *Resoconti* se non sono fatte contemporaneamente all'abbuonamento della *GAZZETTA*.

Per gli *Annunzi giudiziari* L. 0 25; per altri avvisi L. 0 30 per linea di colonna o spazio di linea. — Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese; nè possono oltrepassare il 31 dicembre. — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Le *associazioni* ed *inserzioni* si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli uffici postali.

Un numero separato: in Roma, cent. 10; pel Regno, cent. 15.
Un numero arretrato: in Roma, cent. 20; pel Regno ed estero, cent. 30.

Direzione: Roma, piazza Madama, n. 17.
Amministrazione: Palazzo del Ministero dell'Interno.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero **2368** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri,

Veduta la domanda del comune di Valsavaranche per la sua separazione dalla sezione elettorale di Villeneuve, e per la sua costituzione in sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle sezioni dei Collegi elettorali, approvata col Regio decreto del 24 settembre 1882, n. 997 (Serie 3ª);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 22 gennaio 1882;

Ritenuto che il comune di Valsavaranche ha 158 elettori politici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Valsavaranche è separato dalla sezione elettorale di Villeneuve, ed è costituito in sezione elettorale autonoma del 5° Collegio di Torino.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1884.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto, *Il Guardasigilli:* FERRACCIÙ.

Il Numero **2369** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri,

Veduta la domanda del comune di Avise per la sua separazione dalla sezione elettorale di Arvier, e per la sua costituzione in sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle sezioni dei Collegi elettorali, approvata col Regio decreto del 24 settembre 1882, n. 997 (Serie 3ª);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 22 gennaio 1882;

Ritenuto che il comune di Avise ha 107 elettori politici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Avise è separato dalla sezione elettorale di Arvier, ed è costituito in sezione elettorale autonoma del 5° Collegio di Torino.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1884.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto, *Il Guardasigilli:* FERRACCIÙ.

Il Numero **2370** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri,

Veduta la domanda del comune di Quassolo per la sua separazione dalla sezione elettorale di Tavagnasco, e per la sua costituzione in sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle sezioni dei Collegi elettorali, approvata col Regio decreto del 24 settembre 1882, n. 997 (Serie 3ª);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 22 gennaio 1882;

Ritenuto che il comune di Quassolo ha 146 elettori politici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Quassolo è separato dalla sezione elettorale di Tavagnasco, ed è costituito in sezione elettorale autonoma del 5° Collegio di Torino.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1884.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto, *Il Guardasigilli:* FERRACCIÙ

Il Numero **2371** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri,

Veduta la domanda del comune di Villareggia per la sua separazione dalla sezione elettorale di Borgomasino, e per la sua costituzione in sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle sezioni dei Collegi elettorali, approvata col R. decreto del 24 settembre 1882, n. 997 (Serie 3ª);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 22 gennaio 1882;

Ritenuto che il comune di Villareggia ha 152 elettori politici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Villareggia è separato dalla sezione elettorale di Borgomasino, ed è costituito in sezione elettorale autonoma del 5° Collegio di Torino.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1884.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto, *Il Guardasigilli:* FERRACCIÙ.

Il Numero **2372** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri,

Veduta la domanda del comune di Issime per la sua separazione dalla sezione elettorale di Fontainemore, e per la sua costituzione in sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle sezioni dei Collegi elettorali, approvata col R. decreto del 24 settembre 1882, n. 997 (Serie 3ª);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 22 gennaio 1882;

Ritenuto che il comune di Issime ha 250 elettori politici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Issime è separato dalla sezione elettorale di Fontainemore, ed è costituito in sezione elettorale autonoma del 5° Collegio di Torino.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1884.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto, *Il Guardasigilli:* FERRACCIÙ.

Il Numero **2373** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri,

Veduta la domanda del comune di Gressan per la sua separazione dalla sezione elettorale di Aosta, e per la sua costituzione in sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle sezioni dei Collegi elettorali, approvata col R. decreto del 24 settembre 1882, n. 997 (Serie 3ª);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 22 gennaio 1882;

Ritenuto che il comune di Gressan ha 106 elettori politici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Gressan è separato dalla sezione elettorale di Aosta, ed è costituito in sezione elettorale autonoma del 5° Collegio di Torino.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1884.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto, *Il Guardasigilli:* FERRACCIÙ.

Il Numero **2374** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri,

Veduta la domanda del comune di Parella per la sua separazione dalla sezione elettorale di Quagliuzzo, e per la sua costituzione in sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle sezioni dei Collegi elettorali, approvata col Regio decreto del 24 settembre 1882, n. 997 (Serie 3ª);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 22 gennaio 1882;

Ritenuto che il comune di Parella ha 111 elettori politici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Parella è separato dalla sezione elettorale di Quagliuzzo, ed è costituito in sezione elettorale autonoma del 5° Collegio di Torino.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1884.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto, *Il Guardasigilli:* FERRACCIÙ.

Il Numero **2375** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri,

Veduta la domanda del comune di Roysan per la sua separazione dalla sezione elettorale di Gignod, e per la sua costituzione in sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle sezioni dei Collegi elettorali, approvata col Regio decreto del 24 settembre 1882, n. 997 (Serie 3ª);

Visto l'art. 47 della legge elettorale politica 22 gennaio 1882;

Ritenuto che il comune di Roysan ha 105 elettori politici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Roysan è separato dalla sezione elettorale di Gignod, ed è costituito in sezione elettorale autonoma del 5° Collegio di Torino.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1884.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto, *Il Guardasigilli:* FERRACCIÙ.

Il Numero **2376** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri,

Veduta la domanda del comune di Colleretto Castelnuovo per la sua separazione dalla sezione elettorale di Cintano, e per la sua costituzione in sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle sezioni dei Collegi elettorali, approvata col Regio decreto del 24 settembre 1882, n. 997 (Serie 3ª);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 22 gennaio 1882;

Ritenuto che il comune di Colleretto Castelnuovo ha 140 elettori politici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Colleretto Castelnuovo è separato dalla sezione elettorale di Cintano, ed è costituito in sezione elettorale autonoma del 5° Collegio di Torino.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1884.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto, *Il Guardasigilli:* FERRACCIÙ.

Il Numero **2377** *(Serie 3a) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri,

Veduta la domanda del comune di Samone Canavese per la sua separazione dalla sezione elettorale di Pavone Canavese, e per la sua costituzione in sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle sezioni dei Collegi elettorali, approvata col R. decreto del 24 settembre 1882, n. 997 (Serie 3a);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 22 gennaio 1882;

Ritenuto che il comune di Samone Canavese ha 137 elettori politici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Samone Canavese è separato dalla sezione elettorale di Pavone Canavese, ed è costituito in sezione elettorale autonoma del 5° Collegio di Torino.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1884.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto, *Il Guardasigilli:* FERRACCIÙ.

Il Numero **2378** *(Serie 3a) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri,

Veduta la domanda del comune di Settimo Rottaro per la sua separazione dalla sezione elettorale di Caravino, e per la sua costituzione in sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle sezioni dei Collegi elettorali, approvata col Regio decreto del 24 settembre 1882, n. 997 (Serie 3a);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 22 gennaio 1882;

Ritenuto che il comune di Settimo Rottaro ha 240 elettori politici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Settimo Rottaro è separato dalla sezione elettorale di Caravino, ed è costituito in sezione elettorale autonoma del 5° Collegio di Torino.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1884.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto, *Il Guardasigilli:* FERRACCIÙ.

Il Numero **2407** *(Serie 3a) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri,

Veduti gli articoli 155, 156 e 202 della legge 20 marzo 1865, allegato *A*, e 2248, 27 e 109 del regolamento 8 giugno 1865, n. 2321;

Veduta la legge 15 luglio 1881, n. 308;

Vista la tabella del censimento ufficiale della popolazione del Regno del 31 dicembre 1881, approvata col Nostro Sovrano decreto 16 agosto 1882, n. 1008;

Vedute le risultanze dei registri anagrafici dei comuni della provincia di Foggia del quinquennio 1879-1883;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Nella provincia di Foggia il riparto dei consiglieri provinciali, attualmente in vigore in forza del Regio decreto 15 maggio 1867, n. 3712, viene riformato in conformità dell'unita tabella, che sarà d'ordine Nostro vidimata dal Ministro dell'Interno.

Art. 2. L'attuale Consiglio provinciale è sciolto, e verrà ricostituito in base a questo nuovo riparto mediante elezioni generali nella ricorrenza delle elezioni ordinarie.

Art. 3. La nuova rappresentanza entrerà in ufficio appena proclamato il risultato delle elezioni.

Art. 4. L'attuale Consiglio e la Deputazione provinciale funzioneranno nella pienezza delle loro attribuzioni fino allo insediamento della nuova rappresentaza.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1884.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto, *Il Guardasigilli:* FERRACCIU.

PROVINCIA DI FOGGIA

Popolazione 351,235. Mandamenti 28. Consiglieri 40
(Un consigliere ogni 8780 abitanti).

Numero dei Mandamenti	MANDAMENTI		Popolazione	Numero dei consiglieri
1.	Apricena		9,373	1
2.	Ascoli Satriano	7,859	14,038	2
3.	Candela	6,179		
4.	Biccari		14,224	2
5.	Bovino		12,902	1
6.	Cagnano Varano		10,112	1
7.	Castelnuovo della Daunia		13,635	2
8.	Cerignola		24,102	3
9.	Celenza Valfortore	10,011	17,563	2
10.	Volturara Appula	7,552		
11.	Foggia		40,648	4
12.	Lucera		14,832	2
13.	Manfredonia		9,401	1
14.	Montesantangelo		19,234	2
15.	Ortanova		8,345	1
16.	Rodi		10,566	1
17.	Sansevero		19,582	2
18.	Sant'Agata di Puglia	5,593	11,809	1
19.	Deliceto	5,216		
20.	San Giovanni Rotondo		8,312	1
21.	San Marco in Lamis		17,383	2
22.	San Nicandro Garganico		8,307	1
23.	Torremaggiore	11,009	18,710	2
24.	Serracapriola	7,701		
25.	Trinitapoli		16,669	2
26.	Troia		14,578	2
27.	Vico del Gargano	10,884	17,910	2
28.	Vieste	7,026		
	Totale		351,235	40

Visto d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro dell'Interno
DEPRETIS.

MINISTERO di Agricoltura, Industria e Commercio

SEZIONE DELLE PRIVATIVE INDUSTRIALI

Atto di trasferimento di privativa industriale.

In virtù di scrittura privata in data 10 agosto 1883, registrata in Torino il 23 stesso mese, n. 15215, vol. 161, i signori fratelli Boltri, di Torino, hanno ceduto e trasferito al signor Ettore Delbecchi, domiciliato nella medesima città, tutti i diritti che loro competono sulla privativa industriale ad essi conferita con attestato 6 maggio 1882, vol. XXVIII, n. 172, per la durata di anni due, a decorrere dal 30 giugno successivo, ed il cui titolo è il seguente: *Nuove applicazioni dell'essiccatoio pneumatico ad alta pressione.*

Il detto atto di trasferimento è stato presentato alla Prefettura di Torino il 24 maggio 1884, e registrato successivamente all'ufficio delle privative industriali annesso a questo Regio Museo, per gli effetti di cui agli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731.

Dal R. Museo Industriale Italiano,
Torino, addì 10 giugno 1884.

Il Direttore: G. BERRUTI.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO del Regno d'Italia

Si notifica che nel giorno di martedì 1° luglio 1884, incominciando alle ore 9 antimeridiane, si procederà in una delle sale di questa Direzione Generale (palazzo del Ministero delle Finanze), con accesso al pubblico, alle seguenti operazioni:

1. Alla ventesimaterza estrazione di una serie del Debito 14 maggio e 29 ottobre 1859, Prestito Lombardo-Veneto (Legge 3 settembre 1868, n. 4580);

2. All'abbruciamento delle obbligazioni, cartelle e certificati del Debito suddetto, rimborsati dal 1° gennaio a tutto dicembre 1883, ed appartenenti alle serie precedentemente estratte.

Con successiva notificazione verrà pubblicato il numero della serie estratta ed il montare dei titoli abbruciati;

3. All'abbruciamento dei titoli dell'altro Prestito Lombardo-Veneto, di creazione 16 aprile 1850 (ora estinto), stati rimborsati dal 1° gennaio a tutto dicembre 1883.

Si notifica pure che le cedole di scadenza 1° luglio prossimo venturo, spettanti a cartelle del suddetto Debito 14 maggio 1859, il cui pagamento fu assegnato all'estero, verranno pagate per conto dell'Amministrazione del Debito Pubblico del Regno d'Italia dalla casa M. A. De Rothschild di Francoforte sul Meno.

La Cassa però della Direzione Generale del Debito Pubblico pagherà pure a richiesta del portatore le cedole di scadenza 1° luglio suddetto, ancorchè ne sia annotato il pagamento all'estero.

Roma, 15 giugno 1883.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

Il Capo della 3a Divisione
G. REDAELLI.

Prefettura della provincia di Principato Citeriore

IL PREFETTO
presidente del Consiglio scolastico

NOTIFICA

Che nel giorno 10 del prossimo mese di luglio, avranno principio, presso il R. Liceo T. Tasso di questa città, gli esami di concorso a quattro posti semigratuiti vacanti nel Convitto annesso al suddetto Istituto.

Per essere ammessi al concorso ogni candidato deve presentare al rettore:

a) Una istanza in carta legale, scritta di sua propria mano, nella quale sia anche detto in quale scuola ed in quale classe faccia gli studi;

b) L'attestazione autentica del direttore di detta scuola, o quella di promozione, se il candidato proviene da scuola pubblica;

c) La fede legale di nascita;

d) Un'attestazione di moralità, rilasciata dal direttore dell'Istituto donde proviene;

e) Una dichiarazione della Giunta municipale sulla professione del padre, sul numero e la qualità delle persone che compongono la famiglia, sulla somma che la famiglia paga a titolo di contribuzione, attestata dall'agente delle tasse, sul patrimonio dei genitori, o del candidato stesso.

Tutti questi documenti dovranno essere presentati entro il corrente mese, scorso il quale l'istanza non può essere più accolta.

L'esame di concorso segue per doppia prova, scritta ed orale.

La prova scritta, pei candidati provenienti dalle scuole elementari, consiste in un componimento italiano e in un quesito d'aritmetica; per gli allievi delle scuole classiche, in un componimento italiano e in una versione dal latino, secondo gli studi fatti; per gli allievi delle scuole tecniche, in un componimento italiano, e un quesito di matematica, pure secondo gli studi fatti.

Salerno, 6 giugno 1884.

Il Prefetto Presidente del Consiglio provinciale scolastico
CASSANO.

CONSIGLIO DI VIGILANZA

del R. Collegio Femminile agli Angeli

IN VERONA

Avviso di concorso.

Inerentemente allo statuto organico del R. Collegio, approvato con Reale decreto 7 ottobre 1880, viene aperto il concorso a 8 posti gratuiti, 2 semigratuiti e 8 paganti, non che ai posti di risulta, da conferirsi per l'anno scolastico 1884-1885, sotto l'osservanza delle seguenti norme:

1. L'istanza di concorso dovrà essere corredata:

a) Della fede di nascita della giovinetta, la quale non può essere ammessa prima dell'ottavo, nè dopo il decimo anno compiuto;

b) Dell'attestato medico-chirurgico, visto dalla Giunta sanitaria locale, da cui apparisca essere la medesima di sana e robusta complessione, ed atta all'ordinario regime del Collegio; non che di avere subito con buon esito la vaccinazione;

c) Di un attestato scolastico dimostrante aver essa già avuta una prima istruzione elementare e saper leggere e scrivere;

d) Dell'obbligazione del padre, o di chi ne fa le veci, di adempiere alle condizioni prescritte riguardo ai pagamenti inerenti al posto optato, e più sotto enunciati agli articoli 3 e 4;

2. Il concorso a posti di grazia, accordati dallo statuto alle figlie di genitori benemeriti per le opere dell'ingegno o per i servigi prestati nella milizia, nella magistratura e nelle pubbliche Amministrazioni, dovrà essere corredato inoltre dei seguenti allegati:

e) Estratto anagrafico della famiglia;

f) Dichiarazione della sostanza della famiglia, degli assegni o pensioni dei genitori, dei sussidi graziali dei figli, o se ne abbiano goduti in passato; il tutto convalidato dal sindaco del luogo;

g) Documenti comprovanti la condizione, i servigi e le benemerenze personali del padre.

3. Ogni alunna ammessa nel collegio, tanto pagante che graziata, deve pagare al suo ingresso lire 300 per la provvista del corredo; ed in ciascuno degli anni successivi 200 per la conservazione e rinnovazione del medesimo.

4. Le alunne a posto pagante devono poi corrispondere la pensione annua di lire 800, e quelle a posto semigratuito la pensione annua di lire 400, in quattro eguali rate trimestrali anticipate, oltre al deposito da farsi al momento del loro ingresso in collegio di lire 200 per le prime e di lire 100 per le seconde, quale rata trimestrale di cauzione a termini dell'art. 83 del vigente regolamento.

5. Mancando il pagamento di una seconda rata di pensione oltre a quella coperta dal deposito suaccennato, ovvero delle stabilite corrisponsioni pel corredo, seguirà il licenziamento della alunna secondo quanto è prescritto dall'art. 84 del citato regolamento. Simile licenziamento potrà aver luogo anche quando l'alunna colla sua condotta ed applicazione agli studi non corrisponda alla grazia conferitale.

6. Le istanze, cogli annessi documenti in carta bollata, dovranno essere presentate al Consiglio di vigilanza non più tardi del 15 luglio p. v., avvertendosi che non saranno prese in considerazione, e saranno senz'altro restituite quelle mancanti di documenti, o per altro motivo non conformi a quanto si prescrive nel presente avviso.

7. Gli aspiranti che hanno già le loro figlie a posto semigratuito e pagante in questo R. Collegio sono dispensati dal produrre gli allegati di cui all'articolo 1, lett. *a, b, c, d.*

8. In relazione all'attestato medico prescritto superiormente alla lettera *b*, si ricorda alle famiglie la espressa disposizione dell'articolo 94 del regolamento, in forza del quale la definitiva accettazione o meno di una alunna nel R. Collegio, dipenderà dall'esito della visita medica, cui devono essere sottoposte tutte le candidate al momento della presentazione, onde accertarsi della loro buona fisica costituzione.

Verona, li 20 maggio 1884.

Il R. Prefetto Presidente: GADDA.

Il Consigliere: E. DE BETTA.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Mercoledì 18 giugno 1884

SEDUTA ANTIMERIDIANA.

Presidenza del Presidente BIANCHERI.

La seduta comincia alle 10 10.

Capponi, *segretario*, legge il processo verbale della seduta antimeridiana di lunedì, che è approvato.

Seguito della discussione del disegno di legge relativo ai maestri elementari.

Presidente dà lettura del seguente articolo 5, concordato tra la Commissione ed il Ministero:

« Quando il maestro abbia conseguito questo attestato di lodevole servizio, e non sia riconosciuto, per infermità, inabile a continuare nel proprio ufficio, od a riassumerlo, avrà diritto alla conferma.

« La prima conferma sarà per quindici anni, la seconda a vita.

« Il maestro non nominato o non confermato potrà, sulla proposta del Consiglio comunale, approvata dal Regio ispettore scolastico, essere mantenuto in ufficio per uno spazio di tempo non maggiore di tre anni.

« Se alla fine dell'esperimento egli avrà meritato l'attestato di lodevole servizio potrà essere riammesso dal Consiglio provinciale scolastico a godere de'diritti sanciti da questa legge. »

Turbiglio ritirerà il suo emendamento dopo avere avuto alcuni schiarimenti.

Caperle ritira il suo emendamento.

Giordano svolge il seguente emendamento:

« *Sopprimere il primo paragrafo e sostituirvi il seguente:*

« Il maestro, riguardo al quale non siasi verificato alcuno dei casi per cui può essere licenziato, avrà diritto alla conferma. »

Merzario, *relatore*, e **Coppino**, *Ministro dell'Istruzione Pubblica*, accettano l'emendamento, sopprimendo il primo capoverso dell'articolo concordato.

Turbiglio e **Dotto** ritirano i loro emendamenti.

(Si approva l'articolo 5).

Zucconi svolge la seguente aggiunta all'articolo 6:

« Nulla si intende innovato per quanto riguarda la misura degli stipendi dei maestri delle scuole non obbligatorie. »

Coppino è disposto ad accettare l'aggiunta con una modificazione di forma.

Zucconi si dichiara soddisfatto.

Penserini propone che nel secondo capoverso dopo le parole: « debbono essere prescelti nelle nuove nomine » si aggiungano queste altre: *a scuole obbligatorie dello stesso comune.*

Merzario, *relatore*, e **Coppino,** *Ministro della Istruzione Pubblica*, accettano.

(L'articolo 6 è approvato cogli emendamenti dell'onorevole Ministro e dell'onorevole Penserini.)

Presidente dà lettura del seguente articolo 7 concordato tra la Commissione ed il Ministero:

« Il comune può licenziare il maestro in qualunque tempo:

« 1. Per inettitudine didattica;

« 2. Per infermità che lo renda inabile a continuare il servizio o a riassumerlo;

« 3. Per essere incorso negli ultimi cinque anni tre volte nella pena della censura, o due volte in quella della sospensione;

« 4. Per essergli stata applicata una delle due ultime pene contemplate nell'articolo 334 della legge 13 novembre 1859.

« La deliberazione deve essere presa a maggioranza assoluta dei voti dei componenti il Consiglio comunale.

« Al Consiglio comunale radunato a questo fine deve essere comunicato il parere del Regio ispettore scolastico.

« La deliberazione di licenziamento deve essere sottoposta all'approvazione del Consiglio provinciale scolastico, il quale, udite le difese del maestro, giudica se il licenziamento debba o no approvarsi.

« Così il comune come il maestro possono entro il termine di un mese ricorrere al Ministero per violazione di legge. »

Caperle propone all'articolo 7 il seguente ordine del giorno:

« La Camera invita l'onorevole Ministro della Pubblica Istruzione, allorquando venga alla riforma del regolamento sull'Amministrazione scolastica provinciale, ad estendere il divieto di voto contenuto nel capoverso dell'articolo 5 del regolamento stesso anche ai membri del Consiglio scolastico che sono ad un tempo consiglieri di un comune della medesima provincia, rispetto alle questioni riguardanti le scuole ed i maestri dello stesso comune. »

Ferrari L. raccomanda che siano assicurate ai maestri per i casi di licenziamento maggiori garanzie di quelle concesse dalla legge Casati, e che si stabilisca col regolamento che il licenziamento debba essere deliberato a maggioranza assoluta dal Consiglio scolastico.

Turbiglio non consente interamente in quella parte di questo articolo che fa precedere il fatto del licenziamento al giudizio del Consiglio scolastico provinciale e perciò propone che il penultimo capoverso sia modificato in questo modo:

« La deliberazione di licenziamento non avrà effetto se non dopo l'approvazione del Consiglio provinciale scolastico, ecc. »

Borgnini trova eccessivo che, per licenziare il maestro quando incorra nei casi indicati nell'articolo, si richieda la maggioranza *assoluta* del Consiglio comunale, e propone che si sopprima il secondo capoverso dell'articolo.

Zucconi, dopo aver appoggiato la proposta del preopinante, propone che l'ultimo capoverso dell'articolo sia così emendato:

« Così il comune come il maestro possono, entro il termine di un mese dalla comunicazione della deliberazione, ricorrere al Ministero. »

Penserini propone che si tolga il numero 4 dell'articolo, e che si incominci l'articolo stesso in questa forma: « Salvo il disposto degli articoli 334 e 335 della legge 13 novembre 1859, il comune, ecc. »

Cavalli chiede che sia stabilito il termine nel quale il Consiglio scolastico deve pronunciarsi sulla deliberazione di licenziamento.

Caperle si unisce all'onorevole Zucconi nel desiderare che si sopprimano le ultime parole dell'articolo: « per violazione di legge. »

Merzario, *relatore*, non accetta nessuno dei proposti emendamenti, ed accoglie la raccomandazione dell'onorevole Cavalli che cioè sia stabilito che il Consiglio provinciale scolastico debba pronunciarsi entro un mese.

Caperle insiste perchè sia accolto l'emendamento dell'onorevole Zucconi, senza del quale potrebbe credersi che al maestro fosse interdetto il ricorso al Ministero ed il giudizio del Consiglio di Stato.

Lazzaro chiede che sia espresso chiaramente che il Consiglio provinciale scolastico debba tener conto anche delle osservazioni del Consiglio comunale. Dichiara poi che preferisce sieno mantenute le ultime parole dell'articolo per sanzionare l'autonomia locale.

Zucconi ritiene che non si debbano privare i maestri ed i comuni del giudizio spassionato ed imparziale del Ministero.

Lazzaro prega la Camera di non accettare la proposta dell'onorevole Zucconi.

Diligenti si associa alla proposta dell'on. Borgnini.

Borgnini insiste nel suo emendamento.

Panattoni crede abbastanza garantiti i diritti dei maestri dalle disposizioni proposte dalla Commissione. Chiede però che il ricorso al Ministro sia possibile sempre, ferme stanti le disposizioni della legge 20 marzo 1865, e che siano soppresse le parole: *per violazione di legge.*

Coppino, *Ministro dell'Istruzione Pubblica,* accetta l'ordine del giorno dell'onorevole Caperle; non accetta invece le proposte degli onorevoli Ferrari, Zucconi e Cavalli che formeranno oggetto del regolamento della presente legge. Accetta l'emendamento degli onorevoli Penserini, Turbiglio, Lazzaro, Borgnini.

In quanto alla proposta dell'onorevole Panattoni l'accetta solamente nel senso di sopprimere dall'articolo le parole: *per violazione di legge.*

Zucconi ritira la sua proposta.

Panattoni insiste nel ritenere necessario di inserire nell'articolo le parole « ferme stanti le disposizioni della legge 20 marzo 1865. »

Luchini Giovanni non accetta la proposta dell'onorevole Panattoni, perchè la crede una imperfezione.

Panattoni la ritira.

L'articolo 7 rimane così approvato:

« Salvo il disposto dagli articoli 334, 335 e 337 della legge 13 novembre 1859, il Comune può licenziare il maestro in qualunque tempo:

1º Per inettitudine didattica;

2º Per infermità che lo renda inabile a continuare il servizio o a riassumerlo;

3º Per essere incorso negli ultimi cinque anni tre volte nella pena della censura, o due volte in quella della sospensione.

« Al Consiglio comunale radunato a questo fine, deve essere comunicato il parere del Regio ispettore scolastico.

« La deliberazione di licenziamento non avrà effetto esecutivo se non dopo che il Consiglio provinciale scolastico, udite le difese del maestro e le osservazioni del Comune, l'avrà approvata.

« Così il comune come il maestro possono ricorrere al Ministero. »

(È approvato anche l'ordine del giorno dell'onorevole Caperle).

Lazzarini propone il seguente articolo aggiuntivo che diviene articolo 8.

« I maestri che intendono licenziarsi da un comune, devono darne avviso al sindaco non più tardi della fine del mese di giugno.

« Non uniformandosi a tale disposizione, i maestri non saranno ammessi ad insegnare in altra scuola, salvo che per speciali ragioni ne dia autorizzazione il Consiglio scolastico provinciale. »

Merzario, *relatore*, l'accetta; però propone si dica: del mese di maggio.

Lazzarini consente.

(È approvato l'articolo 8.)

Dotto, all'articolo 9, propone un'aggiunta per accordare la pensione ai maestri didascalici e ai maestri anziani esclusi da tale beneficio.

Merzario, *relatore*, e **Coppino**, *Ministro dell'Istruzione Pubblica*, non possono accettare questa proposta.

Dotto la ritira.

Presidente pone a partito il seguente articolo 9:

« Il *Monte delle Pensioni* per gli insegnanti nelle scuole elementari, istituito colla legge 16 dicembre 1878, n. 4646 (Serie 2ª), è considerato come Amministrazione dello Stato per gli effetti delle imposte, delle tasse e dei diritti diversi stabiliti dalle leggi generali e speciali. »

(È approvato.)

Turbiglio ritira un articolo transitorio che aveva proposto.

Merzario, *relatore*, accogliendo in parte le idee dell'onorevole Caperle, propone che l'articolo transitorio proposto dalla Commissione, sia così formulato:

« Gli insegnanti attuali dovranno essere confermati quando presentino un attestato di lodevole servizio rilasciato dall'autorità scolastica provinciale:

1° per *dieci anni*, se abbiano compito il primo sessennio; 2° per *quindici anni*, se abbiano compito *dodici anni* di servizio; 3° *a vita*, se insegnano da venti anni. »

Penserini domanda se nel concetto del certificato di lodevole servizio, s'intenda compresa la lodevole condotta del maestro.

Coppino, *Ministro dell'Istruzione Pubblica*. Naturalmente; anzi la incapacità non si suppone neppure.

(L'articolo transitorio è approvato.)

Dotto propone le seguenti disposizioni aggiuntive:

« Nei Consigli scolastici saranno equamente rappresentati anche i maestri.

« Le deliberazioni degli stessi Consigli, per essere valide, tanto in 1ª che in 2ª convocazione, dovranno essere presenti i due terzi dei membri che la compongono.

« La presente legge avrà pure vigore per gli insegnanti degli Istituti di beneficenza. »

Coppino, *Ministro della Istruzione Pubblica*, non accetta queste proposte.

Dotto le ritira.

Presidente mette a partito il seguente articolo ultimo:

« Con apposito regolamento sarà provveduto all'esecuzione della presente legge. Sono abrogate tutte le disposizioni ad essa contrarie. »

(È approvato).

Presidente. Questa legge sarà votata in altra seduta a scrutinio secreto.

La seduta è levata a ore 12 55.

SEDUTA POMERIDIANA.

Presidenza del Presidente BIANCHERI.

La seduta comincia alle 2 20.

Di San Giuseppe, *segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

Fili-Astolfone rettifica il processo verbale, e dice che ieri domandò la istituzione di una seconda sezione nel Tribunale di Girgenti, non già perchè fossero arretrate cause, chè anzi il Tribunale, con lodevolissima diligenza, l'anno scorso aveva disbrigato tutti gli affari, ma perchè non si doveva abusare dell'operosità altrui, essendo il numero degli affari tale da richiedere assolutamente l'istituzione in quel paese di una seconda sezione con un vicepresidente effettivo.

Seguito della discussione sul bilancio del Ministero di Grazia e Giustizia.

Presidente pone ai voti il capitolo 12.

(È approvato, e si approvano i capitoli seguenti fino all'ultimo, la spesa complessiva in lire 33,451,637 18, e quindi l'articolo 1 del disegno di legge.)

Discussione del bilancio del Fondo pel culto.

Penserini non ha alcuna critica da fare sulla Amministrazione del Fondo pel culto; ma conviene tener presente come essa venisse ad essere istituita in tempi remoti; e ritiene che il Governo debba proporre dei provvedimenti per sgravare quell'Amministrazione della quota del 30 per cento che va a beneficio del Demanio, quota che riesce ora gravosissima all'Amministrazione stessa.

Esamina quindi la questione delle congrue ai parroci, e deplora che se ne ritardi troppo il pagamento, con danno grave degli interessati non solo, ma anche di molti comuni.

Nota esser necessario separare assolutamente l'Amministrazione dei due patrimoni secolare e regolare; e crede che si potrebbe procedere a questa divisione per via di una Commissione che avesse poteri arbitrali.

Accenna poi alle varie riforme che sarebbero necessarie in questa Amministrazione; riforme che porterebbero grandi e generali vantaggi.

Fili-Astolfone trova così limitato ormai l'ufficio della Commissione di sorveglianza sul Fondo del culto, che quasi converrebbe sopprimerla. Insiste nella urgenza di un provvedimento che regoli il patrimonio ecclesiastico. Accenna alle proposte fatte dalla Commissione istituita dal Ministro delle Finanze, e deplora che non abbiano avuto alcun effetto.

Lanzara rileva la grande importanza del bilancio del Fondo pel culto; importanza che obbliga il Parlamento ad esaminarlo con la massima cura.

Determina la entità del patrimonio attuale e delle relative rendite, per porla a confronto delle spese di esazione che considera come diminuzione di patrimonio.

Deplora la moltiplicità delle liti, a molte delle quali potrebbero essere sostituiti, con vantaggio grande delle parti, convenienti componimenti. Nè ciò solo; ma le liti incoate per qualunque ragione portano spese eccessive, superiori di gran lunga a quelle per le liti dei Ministeri.

Desidera quindi che, secondo le promesse del Ministro, sia annessa al bilancio una tabella delle somme introitate in conseguenza delle cause vinte.

Fatte altre osservazioni e proposte in relazione a diversi capitoli del bilancio, e specialmente per quanto si riferisce alla conservazione dei monumenti, espone il concetto che forse sarebbe più conveniente sopprimere l'Amministrazione del Fondo pel culto, ripartendone i servizi fra i diversi Ministeri. (*Bene! Bravo!*)

Merzario ricorda che nel febbraio 1883 il Ministro Guardasigilli riconobbe la urgente necessità di adempiere all'impegno imposto dalla legge 7 luglio 1866 per provvedere alle congrue dei parroci poveri e devolvere il quarto dei beni ecclesiastici ai comuni. Sa che si suole opporre la mancanza di fondi disponibili; ma dal bilancio in esame l'oratore desume che i mezzi necessari non manchino.

Esorta quindi il Governo a presentare sollecitamente provvedimenti che soddisfino le lunghe e legittime aspettazioni dei parroci e dei comuni.

Capponi, essendo preposto alla pubblicazione dei resoconti parlamentari, rettifica l'asserzione dell'onorevole Merzario che i resoconti stessi si debbano attendere delle settimane; giacchè essi vengono pubblicati al più tardi dopo due o tre giorni.

Merzario si riferisce ai mesi scorsi ed attribuisce i ritardi agli onorevoli Ministri.

Presidente dichiara che anche nel passato i resoconti furono sempre distribuiti colla maggior sollecitudine, giacchè il suo predecessore poneva uno zelo impareggiabile nel far procedere tutti i servizi della Camera e specialmente la pubblicazione dei resoconti.

Lazzaro ritiene che per togliere il brutto spettacolo che dà il Fondo per il culto contendendo perfino cogli economati dei benefici vacanti e col Tesoro, non ci sia altro modo fuori quello di soppri-

mere quell'Amministrazione attribuendone una parte al Ministero di Grazia e Giustizia, una al Demanio e l'altra al Tesoro, e presenta, insieme all'onorevole Della Rocca, un ordine del giorno per invitare il Governo a presentare un disegno di legge a questo scopo.

Capo non comprende come si vogliano nominare quattordici nuovi ispettori per liquidare un gran numero di residui attivi, se a tale liquidazione non sono riusciti in tanti anni gl'ispettori che fanno parte dell'Amministrazione del Fondo per il culto. Prega l'onorevole commissario Regio di pubblicare un elenco degli avvocati che non fanno parte dell'Avvocatura erariale e che hanno difeso quell'Amministrazione; perchè si tagli corto al sospetto che quel fondo serva ad impinguare i deputati avvocati; di fare in modo che sieno bene spese le 80 mila lire destinate alla conservazione dei monumenti, ed equamente ripartiti gli assegni ai parroci poveri. E si unisce infine all'onorevole Lazzaro nel chiedere la soppressione dell'Amministrazione del Fondo per il culto.

Branca lamenta che l'onorevole Merzario non abbia messo in prima linea le provincie del Mezzogiorno che hanno contribuito al Fondo per il culto una somma doppia di quella data dal Piemonte e dalla Lombardia insieme; e chiede al Governo che ponga fine al deplorevole stato nel quale si trovano soprattutto le parrocchie di quella parte d'Italia. (*Bene!*)

Balestra domanda che cosa avverrà dei molti e gravi interessi affidati al Regio Commissariato per la liquidazione dell'Asse ecclesiastico dopo il 30 settembre 1884, nel quale scade l'ultima proroga concessa a quell'istituzione. Ed ove il Governo intenda conservarla, chiede che voglia dare alla istituzione stessa un aspetto stabile e definitivo, ed imprimerle migliore indirizzo.

Presidente comunica i seguenti ordini del giorno:

« La Camera invita il Ministro Guardasigilli a presentare insieme con il bilancio del 1885-1886 le proposte per l'applicazione la più sollecita del num. 4 dell'articolo 28 della legge 7 luglio 1866, riguardante le congrue parrocchiali, e per il pagamento ai comuni delle quote che loro spettano, in base a detta legge, e a quella del 15 agosto 1867. »

« Merzario, Fortunato, Placido, Fili-Astolfone, Della Rocca, Romano, Umana. »

« La Camera invita il Governo a presentare un progetto di legge per la soppressione del Fondo pel culto e passa all'ordine del giorno.

« Lazzaro, Della Rocca. »

Romeo, *relatore*, fa osservare all'onorevole Lazzaro che la Camera si è sempre opposta a confondere l'Amministrazione del Fondo del culto col bilancio dello Stato, in omaggio ai principii che regolano le nostre leggi sulla proprietà ecclesiastica. Conviene che si debba riordinare quell'Amministrazione; ma crede che la riforma dovrebbe comprendere gli Economati e l'Asse ecclesiastico, nè che si possa, nelle condizioni presenti del Fondo per il culto, che presenta un tenue avanzo, provvedere alle congrue dei parroci ed alla devoluzione ai comuni.

Si potrebbe tuttavia dare ai comuni quegli avanzi che di mano in mano vanno verificandosi.

Risponde all'onorevole Lanzara che la Commissione del bilancio non poteva portar giudizio sulle questioni pendenti fra il Ministero di Grazia e Giustizia e l'Amministrazione del Fondo pel culto, le cui spese non gli sembrano soverchie.

Afferma anzi che, specie nelle liti, il Consiglio d'amministrazione, appunto per evitare spese, consiglia quasi sempre il partito di venire ad una transazione.

All'onorevole Lazzaro dice che la Direzione generale dei servizi ecclesiastici, instituita nel Ministero di Grazia e Giustizia, non modifica in nulla lo stato attuale delle cose.

Afferma che l'Amministrazione del Fondo pel culto nulla ha trascurato per riscuotere gli arretrati, e a tale scopo ha nominato degli ispettori provinciali che hanno fatto buona prova, e che dovranno anzi essere accresciuti di numero.

All'onorevole Capo risponde che le spese di riparazione agli edifizi monumentali dipendono dal Ministero d'Istruzione Pubblica.

Si riserva di esprimere l'avviso della Commissione sugli ordini del giorno presentati.

Sonnino Sidney presenta la relazione sul bilancio dell'entrata.

Panattoni ricorda un ordine del giorno votato nella tornata del 23 gennaio 1877, col quale, annuente il Ministro Guardasigilli, si faceva invito al Governo di presentare una legge per assicurare l'indipendenza del basso clero.

Chiede quindi che questa legge sia finalmente presentata.

Merzario risponde all'onorevole Branca di non avere mai voluto negare il contributo portato al Fondo pel culto dalle provincie meridionali.

Lazzaro risponde al relatore che se una nuova Direzione generale degli affari ecclesiastici non modifica in nulla lo stato delle cose, non si capisce perchè sia stata istituita.

Insiste nell'invitare il Governo a presentare una legge che sopprima l'Amministrazione del Fondo pel culto, dimostrando gli inconvenienti che da essa derivano.

Intanto però richiama l'attenzione del Ministero sulle inutili e soverchie spese di liti fatte da questa Amministrazione, sul modo di liquidare gli assegni ai membri delle collegiate soppresse, e sull'esecuzione della disposizione della legge relativa alle chiese ricettizie nelle provincie napoletane.

Randaccio chiede che il disegno di legge: Provvedimenti per la marineria mercantile, sia inscritto nell'ordine del giorno delle sedute antimeridiane.

(È approvato).

La seduta è tolta alle 7 10.

Ordine del giorno per la seduta di domani per le ore due pomeridiane.

1. Svolgimento di una proposta di legge del deputato Bonghi per modificazioni della legge sulle incompatibilità parlamentari.
2. Seguito della discussione sopra lo stato di previsione della spesa del Ministero di Grazia e Giustizia. (139-A)
3. Aumento degli stipendi dei pretori e degli aggiunti giudiziari. (205) (*Urgenza*)
4. Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno per le esercizio 1884-85 (142-A), e relative interrogazioni e interpellanze dei deputati Aventi e altri, Carmine e Taverna, Caperle, Cavallotti, Mascilli, Cavallotti, Della Rocca, Sani Severino, Costa, Majocchi, Fortis e altri.
5. Modificazione della legge sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della Guerra. (181) (*Urgenza*)
6. Responsabilità dei padroni e imprenditori per gl'infortuni degli operai sul lavoro. (73) (*Urgenza*)
7. Circoscrizione giudiziaria ed amministrativa dei due mandamenti di Pistoia. (118)
8. Disposizioni intese a promuovere i rimboschimenti. (35) (*Urgenza*)
9. Stato degli impiegati civili. (68) (*Urgenza*)
10. Provvedimenti relativi alla Cassa militare. (23)
11. Modificazioni ed aggiunte al titolo VI della legge 20 marzo 1865, n. 2298, allegato F, sulle opere pubbliche. (31) (*Urgenza*)
12. Riforma della legge sulla leva marittima in relazione al testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito. (45)
13. Riconoscimento giuridico delle Società di mutuo soccorso. (127) (*Urgenza*)
14. Abolizione delle decime e di altre prestazioni fondiarie. (86) (*Urgenza*)
15. Aggregazione del comune di Palazzo Canavese al mandamento d'Ivrea. (213)
16. Contratti d'acquisto delle roggie Busca e Rizzo-Biraga. (158-A)
17. Pensioni degli impiegati civili e dei militari, e costituzione della Cassa-pensioni. (22-A) (*Urgenza*)

DIARIO ESTERO

Alla Camera dei lordi inglese, sabato scorso, il visconte di Sidmouth chiese al segretario di Stato per gli affari esteri se tra i governi britannico e tedesco continuino sempre i negoziati relativamente ad Angra-Pequena, e se egli potesse dire quando essi finiranno.

Il conte di Kimberley rispose che i negoziati continuano, e che egli non poteva ancora entrare rispetto ad essi in alcun particolare. Soggiunse che se il nobile interrogante avesse voluto annunziare la sua interpellanza, il conte di Northbrook avrebbe esaminati i documenti ed avrebbe veduto se taluno di essi potesse comunicarsi alla Camera.

Il conte di Carnarvon si dolse perchè i detti negoziati vadano tanto in lungo, trattandosi di questione nella quale gli interessi inglesi sono intimamente intrecciati coi tedeschi, sicchè a prolungarla si rischia di arruffarla sempre maggiormente.

Replicò il conte di Kimberley che il ritardo si deve al cambiamento di governo avvenuto al Capo, giacchè la questione non può definirsi senza che l'Inghilterra corrisponda con quel governo. Questa fu l'unica causa del ritardo.

Dispacci dal Cairo dei giornali inglesi annunziano che il governatore di Dongola conferma la resa di Berber, già annunziata da un arabo che sarebbe riescito ad uscire dalla città con un nipote del governatore Hussein pascià Khalifa e col signor Cuzzi, l'antico intermediario di Gordon, i quali poi sarebbero stati fatti prigionieri dal Mahdi.

Secondo notizie giunte da Wadyhalfa, Berber sarebbe caduta in potere dei ribelli il 23 maggio. Un luogotenente del Mahdi marcerebbe sopra Dongola.

Dispacci da Korosko, in data 13 giugno, dicono che, ad avviso del maggiore Kitchener, se Dongola cade, lo Egitto sarà certamente invaso dopo il Ramadàn. Epperò il maggiore crede che convenga fare il possibile per difendere Dongola.

Il Mahdi ha annunziato che pel suo prossimo pellegrinaggio alla Mecca partirà dal Cairo.

Relativamente all'azione diplomatica che spiegano le potenze per appianare la controversia tra la Bulgaria e la Serbia, si telegrafa da Sofia al *Fremdenblatt* di Vienna che fu la Germania a prenderne l'iniziativa e che tosto vi si associarono l'Austria-Ungheria e l'Italia, e più tardi anche l'Inghilterra. Anche il rappresentante della Russia agirebbe nello stesso senso.

« Questa azione diplomatica combinata, aggiunge il corrispondente del diario viennese, dalla quale si attende prossima la soluzione completa della controversia, ha già ottenuto un bel successo, in quanto che il governo bulgaro, grazie ad essa, ha consentito a ritirare le guardie confinarie dal punto in contestazione presso Bregovo, in attesa di una decisione.

« Infondate affatto poi sono le voci di concentramento di truppe bulgare ai confini della Serbia, ed il governo del principe non farà alcun passo che potesse complicare maggiormente l'attuale situazione.

Secondo la *Politische Correspondenz*, a Nissa, dove si trova presentemente il re Milano di Serbia, sarebbe giunto un corriere da Berlino con dispacci che si riferiscono alla questione in parola.

L'agente diplomatico di Grecia, signor Rangabe, ha assunto la tutela dei sudditi serbi in Bulgaria fino a che sia appianata la controversia.

I giornali tanto di Serbia che di Bulgaria sono unanimi nel raccomandare il mantenimento dei buoni rapporti tra i due popoli della stessa razza.

Telegràfano da Madrid che il bilancio presentato dal ministro delle finanze reca i risultati che seguono:

Le spese per l'esercizio 1884-1885 sono di 880 milioni e mezzo circa di franchi. Le entrate ammontano ad una somma uguale o poco più.

Il ministro ha fatto entrare nel futuro bilancio i 79 milioni di spese straordinarie che il suo predecessore copriva coi sopravanzi derivanti dalla conversione del Debito e colla vendita dei beni nazionali. Il ministro spera di ricavare dalle imposte, allorquando esse saranno state riformate, 844 milioni e non soltanto 801.

Siccome gli bisognavano ancora 37 milioni per coprire le spese valutate a 880 milioni, il ministro ha fatto precedere al bilancio una lunga relazione sullo stato del Tesoro. Severissimo per l'amministrazione finanziaria de' suoi predecessori liberali dal 1881 al 1884, egli confessa tuttavia che la speranza sua di equilibrare il futuro bilancio si fonda principalmente sugli effetti della conversione del Debito e sulle conseguenze delle riforme del sig. Camacho. Egli intende di riuscirvi coi 44 milioni di maggiori incassi sperati dalle imposte esistenti, coi 5 milioni circa che rappresentano l'eccedenza dell'esercizio 1882-1883, ed infine col soprappiù delle entrate dell'esercizio corrente.

La stampa ministeriale approva il bilancio, ma la rimanente stampa, pur riconoscendo la sincerità della relazione sulla situazione del Tesoro, accusa il ministro di soverchio ottimismo nelle sue previsioni, e massime per quello che concerne l'aumento delle entrate.

Tre deputati clericali svizzeri, i signori Zemp, Keel e Pedrazzini, rappresentanti dei cantoni di Lucerna, San Gallo e Ticino, hanno deposto, a nome dei loro colleghi, sul banco del Consiglio nazionale, una mozione per la revisione parziale della Costituzione del 1874.

I punti da rivedere, stando al programma dei deputati predetti, sarebbero questi:

1° L'articolo 73 relativo alle elezioni per il Consiglio nazionale dovrebbe venire completato in modo che la formazione delle circoscrizioni elettorali sia più equa, che nessun circondario possa nominare più di tre deputati, e che le elezioni si facciano fino dove ciò è possibile, secondo il principio della rappresentanza proporzionale;

2° L'articolo 27 avrebbe da modificarsi nel senso della completa libertà dell'insegnamento privato;

3° L'articolo 31, che riguarda la libertà dell'industria e del commercio, deve venire ristretto affine che la sorveglianza ed i regolamenti per gli alberghi e gli spacci di bevande alcooliche ritornino sotto la competenza delle autorità cantonali;

4° L'articolo 32, il quale ordina che dal 1° gennaio 1890 vengano soppressi i dazi cantonali di consumo sui vini, ciò che produrrà una sensibile perdita per i bilanci cantonali, venga diminuito, e i dazi di entrata siano mantenuti;

5° Finalmente, gli articoli 89 e 120 si modifichino e si completino in modo da dare maggiore estensione ai diritti del popolo, accordandogli l'iniziativa delle leggi per mezzo del diritto di petizione, e trasformando il *referendum* facoltativo in *referendum* obbligatorio, cioè a dire che l'Assemblea federale dovrebbe assoggettare al popolo tutte le leggi.

Osserva il *Temps* che questa manovra dei clericali svizzeri non manca di abilità. « Se infatti la maggioranza del Consiglio nazionale accetta la mozione revisionale, i clericali avranno fino da adesso determinato il programma da sottoporre al paese nelle elezioni generali del venturo ottobre. Se invece il Consiglio nazionale respinge la mozione, i clericali provocheranno una petizione popolare e riuniranno agevolmente le 50 mila firme che obbligheranno l'Assemblea federale ad interpellare il popolo sulla opportunità della revisione. Che se il popolo risponderà affermativamente a tale interrogazione, la revisione, a termini della Costituzione, non potrà più essere soltanto parziale, ma diventerà generale, e dovrà per essa procedersi alla elezione di una assemblea federale costituente. In seguito, le deliberazioni che saranno state concretate da questa Costituente verranno sottoposte al popolo, e per essere valide dovranno raccogliere la doppia maggioranza del popolo e dei Cantoni, avendo ciascun Cantone un voto. »

Prosegue il *Temps* dicendo che questa mozione dei clericali ha gettato molto scompiglio nei ranghi della maggioranza liberale, e che non si sa ancora quale partito prevarrà in ordine ad essa. I liberali del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati si sono adunati per deliberare in proposito. Ma nulla fu ancora risoluto.

Sembra ad ogni modo ammettersi generalmente che un contegno negativo equivarrebbe ad una dimostrazione di debolezza. La mozione dei preaccennati deputati clericali doveva ieri, mercoledì, discutersi dal Consiglio nazionale in seduta pubblica.

TELEGRAMMI
(AGENZIA STEFANI)

PARIGI, 18. — Il ministro di Portogallo a Parigi, conversando con un redattore del *Matin*, confermò che il Portogallo è disposto a fare concessioni importanti circa il Congo. Disse che il governo di Lisbona proporrà di dare alla Commissione del Congo un carattere internazionale, ammettendo a farne parte tutte le nazioni, le quali hanno interessi nell'Africa centrale e meridionale. Si prenderebbe a modello la Commissione del Danubio. Il ministro dichiarò inoltre che il Portogallo non mira ad un'estensione di territorio, ma alla conservazione dei suoi diritti.

PARIGI, 18. — Il *Matin* ha da Madrid: « Un comunicato ai giornali ministeriali dice che la Francia promise esplicitamente di non annettersi il Marocco, e di non stabilirvi il suo protettorato. Lo *statu quo* è d'altronde garantito dall'impegno solenne che hanno preso le potenze firmatarie del trattato del 1880. La Francia diede, in questi giorni, al gabinetto spagnuolo minuziosi ragguagli circa i suoi progetti sul Marocco, i quali non sono tali da minacciarne l'indipendenza.

PARIGI, 18. — La *République Française* dice che l'accordo anglo-francese nella questione del canale di Suez è basato sulle idee esposte da lord Granville nel suo dispaccio del 3 gennaio 1883.

LONDRA, 18. — Il *Daily News* annunzia che i gabinetti di Londra e di Parigi diressero alle potenze note identiche per partecipare loro la conclusione dell'accordo.

MESSICO, 18. — È probabile l'elezione di Diaz alla presidenza della Repubblica.

BOLLETTINO METEORICO
DELL' UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA

Roma, 18 giugno.

Stazioni	Stato del cielo 7 ant.	Stato del mare 7 ant.	Temperatura	
			Massima	Minima
Belluno	1/4 coperto	—	10,9	4,4
Domodossola	1/4 coperto	—	22,8	9,3
Milano	1/2 coperto	—	23,6	11,2
Verona	1/4 coperto	—	20,7	9,5
Venezia	sereno	calmo	18,7	10,9
Torino	1/2 coperto	—	22,8	10,4
Alessandria	sereno	—	23,4	12,7
Parma	1/4 coperto	—	22,7	10,8
Modena	1/2 coperto	—	22,6	9,5
Genova	1/4 coperto	calmo	22,5	15,0
Forlì	1/4 coperto	—	21,6	11,2
Pesaro	1/4 coperto	mosso	19,8	8,8
Porto Maurizio	3/4 coperto	calmo	21,1	16,2
Firenze	3/4 coperto	—	22,5	9,3
Urbino	1/2 coperto	—	16,5	8,0
Ancona	1/2 coperto	mosso	19,7	13,6
Livorno	3/4 coperto	mosso	22,0	13,0
Perugia	1/2 coperto	—	19,3	9,0
Camerino	1/2 coperto	—	16,6	6,9
Portoferraio	1/4 coperto	calmo	21,2	14,0
Chieti	coperto	—	17,1	8,2
Aquila	coperto	—	20,0	10,0
Roma	sereno	—	23,0	13,1
Agnone	3/4 coperto	—	13,6	6,8
Foggia	1/4 coperto	—	20,3	12,6
Bari	1/2 coperto	calmo	19,5	14,5
Napoli	1/2 coperto	calmo	21,6	14,6
Portotorres	?	?	—	—
Potenza	1/4 coperto	—	14,6	8,7
Lecce	1/4 coperto	—	21,4	14,1
Cosenza	1/2 coperto	—	19,6	12,2
Cagliari	3/4 coperto	calmo	25,0	12,5
Tiriolo	nebbioso	—	16,8	9,7
Reggio Calabria	3/4 coperto	calmo	21,2	18,2
Palermo	1/4 coperto	calmo	26,8	14,7
Catania	sereno	calmo	27,8	16,0
Caltanissetta	sereno	—	20,9	10,6
Porto Empedocle	sereno	calmo	22,5	9,0
Siracusa	1/2 coperto	calmo	27,0	18,2

TELEGRAMMA METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia

Roma, 18 giugno 1884.

In Europa pressione leggermente decrescente, però ancora elevata al nord-ovest, alquanto bassa sull'Algeria occidentale, minima (752) sulla Russia meridionale. Irlanda 768; Orano, Algeri 756.

In Italia nelle 24 ore pioggie e temporali lungo il versante adriatico; venti abbastanza forti poi deboli del 4° quadrante; barometro salito.

Stamane cielo misto; alte correnti intorno al ponente; venti deboli specialmente settentrionali; barometro poco diverso da 76 mm. dovunque.

Mare calmo o mosso.

Probabilità: venti deboli; cielo vario con qualche temporale.

REGIO OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO

18 GIUGNO 1884.

Altezza della stazione = m. 49,65.

	7 ant.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.
Barometro ridotto a 0 e al mare	758,9	758,8	758,2	758,7
Termometro	15,8	22,0	22,8	18,6
Umidità relativa	72	44	51	73
Umidità assoluta	9,59	8,72	10,58	11,66
Vento	N	WNW	SSW	calmo
Velocità in Km.	3,5	0.0	12,0	»
Cielo	sereno cumuli e strati bassi	cumuli sparsi	cumuli nembo a SE	sereno rare nubi basse

OSSERVAZIONI DIVERSE

Termometro: Mass. C. = 23,4 - R. = 18,72 \| Min. C. = 13,1 - R. = 10,48.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA del dì 18 giugno 1884

VALORI	GODIMENTO dal	VALORE Nominale	VALORE Versato	Prezzi nominali	PREZZI FATTI a contanti: Apertura	PREZZI FATTI a contanti: Chiusura	CORSI MEDI Contanti: Apertura	CORSI MEDI Contanti: Chiusura	CORSI MEDI Termine: fine corr.	CORSI MEDI Termine: fine pross.
Rendita italiana 5 0[0	1° luglio 1884	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Detta detta 5 0[0	1° gennaio 1884	—	—	—	—	96 82 1/2	—	96 82 1/2	96 95	—
Detta detta 3 0[0	1° aprile 1884	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Certificati sul Tesoro - Emiss. 1860-64	»	—	—	96 70	—	—	—	—	—	—
Prestito Romano, Blount	»	—	—	95 80	—	—	—	—	—	—
Detto Rothschild	1° giugno 1884	—	—	95 50	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0[0	1° aprile 1884	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni Municipio di Roma	1° gennaio 1883	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni Città di Roma 4 0[0 (oro)	1° aprile 1884	—	500	459 »	—	—	—	—	—	—
Azioni Regia Cointeress. de'Tabacchi	»	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni dette 6 0[0	»	500	—	—	—	—	—	—	—	—
Rendita austriaca	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Banca Nazionale italiana	1° gennaio 1884	1000	750	—	—	—	—	—	—	—
Banca Romana	»	1000	1000	1014 »	—	—	—	—	—	—
Banca Generale	»	500	250	—	—	—	—	—	579 50	—
Società Generale di Credito Mobil. Ital.	»	500	400	—	—	—	—	—	—	—
Obb. Società Immobiliare	1° aprile 1884	500	500	493 »	—	—	—	—	—	—
Banco di Roma	1° gennaio 1884	500	250	594 »	—	—	—	—	—	—
Banca Tiberina	»	250	125	—	—	—	—	—	—	—
Banca di Milano	»	500	250	—	—	—	—	—	—	—
Cart. Cred. Fond. Banco Santo Spirito	1° aprile 1884	500	500	469 »	—	—	—	—	—	—
Fondiaria Incendi (oro)	1° gennaio 1883	500	100	—	—	—	—	—	—	—
Id. Vita (oro)	»	250	125	—	—	—	—	—	—	—
Società Acqua Pia antica Marcia	1° aprile 1884	500	500	—	—	—	—	—	549 50	—
Obbligazioni detta	»	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Società ital. per condotte d'acqua (oro)	»	500	250	—	—	—	—	—	538 50	—
Anglo-Romana per l'illuminaz. a gas	1° luglio 1883	500	500	1382 »	—	—	—	—	—	—
Compagnia Fondiaria Italiana	»	150	150	—	—	—	—	—	—	—
Ferrovie complementari	»	250	125	—	—	—	—	—	—	—
Ferrovie Romane	1° ottobre 1865	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Telefoni od applicazioni elettriche	—	100	100	—	—	—	—	—	—	—
Strade Ferrate Meridionali	1° gennaio 1884	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni dette	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Buoni Meridionali 6 0[0 (oro)	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Obb. Alta Italia Ferrovia Pontebba	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Comp. R. Ferr. Sarde az. di preferenza	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Obbl. Ferr. Sarde nuova emiss. 6 0[0	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Azioni Str. Ferr. Palermo-Marsala-Trapani 1ª e 2ª emissione	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Azioni Immobiliari	1° gennaio 1884	500	256	—	—	—	—	—	585 »	—
Società dei Molini e Magazz. Generali	»	250	250	397 »	—	—	—	—	—	—

Sconto	CAMBI		PREZZI MEDI	PREZZI FATTI	PREZZI NOMINALI
3 0[0	Francia	90 g.	—	—	99 05
	Parigi	chèques	—	—	—
2 1/2 0[0	Londra	90 g.	—	—	25 02
		chèques	—	—	—
	Vienna e Trieste	90 g.	—	—	—
	Germania	90 g.	—	—	—

Sconto di Banca 4 1/2 0[0. — Interessi sulle anticipazioni 5 0[0.

Il Sindaco: A. PIERI.

PREZZI FATTI:

Rend. It. 5 0[0 (1° gennaio 1884) 96 95 fine corr.
Banca Generale 579 50 fine corr.
Società Acqua Pia Antica Marcia 948, 949, 950, 951 fine corr.
Società Italiana per condotte d'acqua 538 50 fine corr.
Azioni immobiliari 585 fine corr.

Media dei corsi del Consolidato italiano a contante nelle varie Borse del Regno nel dì 17 giugno 1884:
Consolidato 5 0[0 lire 96 975.
Consolidato 5 0[0 senza la cedola del sem. in corso lire 94 805.
Consolidato 3 0[0 (nominale) lire 62 15.
Consolidato 3 0[0 (id.) senza cedola lire 60 857.

V. TROCCHI, *presidente.*

MUNICIPIO DI SIRACUSA

Avviso d'Asta *per l'illuminazione a gas della città.*

Il sottoscritto segretario comunale fa noto al pubblico che alle ore 12 meridiane del giorno 28 giugno si procederà nel palazzo del Municipio di Siracusa, sito nella piazza del Duomo, n. 2, sotto la presidenza del sig. sindaco, o di chi ne faccia le veci, all'appalto relativo alla illuminazione a gas di questa città.

Il succennato appalto avrà luogo sotto l'osservanza del capitolato d'oneri definito dal Consiglio comunale con le deliberazioni dei giorni 8, 13 e 22 febbraio 1884, vistate dal signor prefetto il 15 marzo successivo, ed in base alle condizioni amministrative stabilite dalla Giunta municipale con la deliberazione del giorno 15 maggio, vistata dal sig. prefetto il 20 detto mese.

Esso appalto seguirà ad asta pubblica col metodo dell'estinzione della candela vergine, secondo le norme prescritte dal regolamento sulla Contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 4 settembre 1870, n. 5852.

La durata dell'appalto sarà di anni sessanta dalla data dell'inaugurazione dell'illuminazione a gas. Se due anni prima della scadenza dell'appalto non sarà fatta diffida o dal Municipio o dall'Impresa di voler sciolto il contratto, s'intenderà prolungato per altri cinque anni, e così di seguito, sino a che due anni prima della scadenza convenuta o prorogata non si dia da una o da altra parte lo stabilito preavviso.

Lo stesso dovrà praticarsi se al termine del contratto, invece dell'illuminazione a gas, si trovasse sostituita quella a luce elettrica, o qualunque altro sistema più recente d'illuminazione.

Il concessionario sarà obbligato di mettere in opera la tubolatura, le macchine, gli apparecchi e quanto occorra, tutto a proprie spese e sotto la più scrupolosa responsabilità, per fornire il gas, tanto per l'illuminazione pubblica e privata, quanto pel riscaldamento delle cucine, e per qualsiasi altro uso.

Il Municipio d'altro canto concede in appalto il diritto esclusivo di stabilire e conservare sotto le vie, piazze e passeggi pubblici, dentro e fuori la città di Siracusa, i tubi conduttori del gas per l'illuminazione di cui sopra è cenno.

Concede parimenti gratuitamente l'area necessaria alla costruzione di un gasometro e tutti i suoi accessori.

Sarà base dell'asta il prezzo di centesimi 32 a metro cubo per l'illuminazione delle vie, piazze e passeggi pubblici, del palazzo comunale, non che per quella occorrente nelle sere di musica, e a centesimi 35 per tutt'altre illuminazioni che potrebbero richiedersi in ricorrenze eccezionali col titolo illuminante stabilito nel capitolato.

Le offerte di ribasso non potranno essere inferiori a centesimi uno al prezzo avanti stabilito per ogni metro cubo.

Non saranno accettate offerte diverse al capitolato d'appalto, ma che anzi dovranno interamente uniformarsi alle condizioni in esso capitolato stabilite.

La pubblica illuminazione dovrà inaugurarsi fra diciotto mesi dal giorno in cui sarà regolarmente consegnato il locale per la costruzione del gasometro.

Il concessionario è obbligato impiantare a sue spese tutti quei candelabri ad una fiamma, le mensole (compresi i rispettivi fanali) che il Municipio richiederà per l'illuminazione ordinaria occorrente alla marina, alle piazze del Duomo, Archimede, e in altri luoghi che saranno destinati dalla Giunta municipale.

Il Municipio per l'illuminazione pubblica e per quella del suo palazzo, delle scuole, stabilimenti comunali garentirà il consumo annuo di gas di metri cubi centomila.

Il gas sarà pagato per consumo col metodo di misurazione stabilito nel capitolato.

L'importo delle somme dovute all'appaltatore pel servizio prestato per la illuminazione sarà pagato mese per mese, detratte le ritenute per le multe e le spese a cui si sia potuto provvedere d'ufficio.

Pei primi cinque anni di illuminazione a gas totale, il concessionario non percepirà più di lire italiane trentamila all'anno pel pagamento del gas consumato, e la differenza in più che risulterà in questo periodo di tempo, sarà pagata dal sesto anno in poi, in rate da lire 1000 all'anno, senza interessi.

L'aspirante per essere ammesso all'asta dovrà, nell'atto della medesima, esibire:

a) Un certificato di moralità rilasciato in tempo prossimo all'incanto dall'autorità del luogo di domicilio dei concorrenti;

b) Un certificato di idoneità di data non anteriore di sei mesi, autentico, constatante di avere eseguito simili lavori in altre città con felice successo.

Nel caso che detto aspirante non possa provare tale sua idoneità, potrà presentare, al momento dell'incanto, una persona che riunisca le condizioni su espresse, munita dei due certificati sopra indicati, ed alla quale egli si obblighi di affidare l'esecuzione delle opere; dovrà inoltre depositare la somma di lire 13,000, cioè lire 3000, salvo liquidazione, per occorrere alle spese dell'asta, atto notarile di sottomissione e sua spedizione esecutiva, e lire diecimila per cauzione provvisoria in garanzia dell'asta, la quale cauzione sarà eseguita in denaro effettivo corrente in Regno, od in rendita al portatore sul Debito Pubblico italiano, ragionata al corso.

Detta cauzione provvisoria sarà restituita dopo che sarà approvato definitivamente il contratto, stipulato l'atto notarile di sottomissione e depositata nelle mani del sindaco la cauzione definitiva stabilita nello ammontare di lire 10,000, in numerario od in rendita al latore al corso di Borsa. La cauzione definitiva sarà restituita alla finale approvazione dei lavori.

Entro otto giorni dall'atto di definitiva aggiudicazione, debitamente approvato dall'autorità competente, l'impresario dovrà firmare l'atto notarile di sottomissione, e nel caso d'inadempimento l'Amministrazione comunale avrà facoltà di procedere ad un nuovo incanto a spese del medesimo, il quale perderà la somma di lire 13,000 depositata.

Alla stipula di detto atto notarile, l'impresario dovrà presentare un socio ben visto all'Amministrazione comunale per supplirlo in caso di morte, di assenza o d'altro assoluto impedimento legalmente riconosciuto. Tanto l'impresario che il socio dovranno eligere domicilio in Siracusa.

L'appalto sarà aggiudicato all'ultimo migliore offerente, salvi gli effetti dell'ulteriore ribasso in grado di ventesimo, pel quale, il termine utile (fatali) scadrà alle ore 12 meridiane del giorno 18 luglio 1884.

Il contratto stipulato in base del presente capitolato sarà esecutivo e sortirà i suoi effetti legali per le parti contraenti dal giorno in cui sarà approvato dalla Deputazione provinciale.

Le spese del contratto saranno sopportate, una metà dal Municipio, e una metà dal concessionario, in base e secondo le norme dell'articolo 11 delle condizioni.

S'avverte finalmente che tutti gli atti che riflettono l'appalto trovansi depositati presso questa segreteria comunale, ove i concorrenti potranno prenderne cognizione nelle ore d'ufficio.

Siracusa, li 7 giugno 1884.

Visto — *Il Sindaco:* REALE.

3376 *Il Segretario comunale*: RAFFAELE LEONE CANZONERI.

Prefettura della Provincia di Trapani

AVVISO D'ASTA per l'appalto dei lavori di costruzione della strada comunale obbligatoria Camporeale-Alcamo, secondo tronco dal Quadrivio Bonaddia e Spezzapignate al rivo della Murana, della lunghezza di m. 5603 90.

Si fa noto al pubblico che alle ore 12 meridiane del dì 4 luglio prossimo avranno luogo in questo ufficio di Prefettura, innanzi l'ill.mo signor prefetto, o di chi per esso, i pubblici incanti per lo appalto di cui sopra, a favore del migliore offerente.

Le condizioni da osservarsi nello eseguimento delle opere son quelle indicate nel relativo progetto d'arte e capitolato di appalto del 20 aprile 1884, redatti dall'ingegnere signor Attilio Bonali.

L'asta si terrà col metodo dell'estinzione di candele, e sotto l'osservanza delle prescrizioni contenute nel regolamento sulla Contabilità generale dello Stato.

L'asta verrà aperta sul prezzo normale di lire 54,000, e le offerte di ribasso dovranno farsi in ragione di un tanto per cento sul prezzo istesso.

Non si accetteranno offerte sotto altra forma.

Gli aspiranti, per essere ammessi all'asta, dovranno nell'atto della medesima:

1. Presentare un certificato di moralità rilasciato dall'autorità del luogo di domicilio dell'accorrente, ed un attestato d'idoneità pei lavori in appalto, rilasciato da un ingegnere, l'uno e l'altro in data non anteriore di sei mesi, ed il secondo confermato dal prefetto o dal sottoprefetto;

2. Eseguire nella Tesoreria provinciale il deposito per cauzione provvisoria in lire 300 in valuta legale.

Tale deposito sarà restituito a coloro tra i concorrenti che non si renderanno aggiudicatari.

In caso di deliberamento il termine utile (fatali) per presentare le offerte di ribasso sul prezzo deliberato, non inferiore al ventesimo, scadrà alle ore 12 meridiane del giorno 21 luglio prossimo.

All'atto della stipulazione del contratto di appalto, da aver luogo nel termine di 15 giorni successivi all'aggiudicazione, il deliberatario dovrà prestare la cauzione definitiva in lire 2000, in valuta legale, od in cartelle del Debito Pubblico dello Stato al valore corrente.

Si accetterà anche una valida ipoteca sopra fondi di valore doppio della detta cauzione.

Non stipulando il contratto nel termine sovraccennato, l'appaltatore incorrerà di pieno dritto alla perdita della cauzione provvisoria ed alla decadenza dell'appalto, senza che occorra alcuna costituzione in mora.

Ogni spesa relativa all'asta ed alla stipulazione del contratto, di bollo, di registro, e quelle infine per le copie del contratto stesso, o dei documenti di progetto che ne fanno parte integrante, sono a carico del deliberatario.

Il progetto d'arte, il capitolato d'oneri, computi metrici, planimetrie ed altro, sono visibili presso la segreteria della Prefettura in tutti i giorni, nelle ore di ufficio.

Trapani, 13 giugno 1884.

Per l'Ufficio di Prefettura

3388 *Il Segretario delegato ai contratti*: M. GRIGNANO.

GENIO MILITARE — Direzione Territoriale di Roma

Avviso d'Asta (N. 30).

Si fa noto che nel giorno 1° luglio corr. anno, alle ore 11 antimer., si procederà in Roma, in via del Quirinale, n. 11, p. 2°, avanti il signor direttore del Genio militare, a pubblico incanto, ed a partiti segreti, all'appalto seguente:

Costruzione dei fabbricati per il Comando e la Direzione territoriale d'artiglieria in Roma, in via San Lorenzo e presso la porta omonima, per l'ammontare complessivo di lire 1,200,000, da eseguirsi nel termine di giorni trecento (300).

Le condizioni d'appalto sono visibili presso la Direzione suddetta in tutti i giorni nelle ore d'ufficio.

Il deliberamento seguirà a favore del migliore offerente che nel suo partito firmato e suggellato avrà offerto sul prezzo suddetto un ribasso di un tanto per cento maggiore o per lo meno uguale al ribasso minimo stabilito in una scheda suggellata e deposta sul tavolo, la quale verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

Il ribasso dovrà essere chiaramente espresso in tutte lettere, sotto pena di nullità dei partiti da pronunziarsi seduta stante dall'autorità che presiede l'asta.

I fatali, ossia il termine utile per presentare un'offerta di ribasso non inferiore al ventesimo sul prezzo di aggiudicazione, sono fissati a giorni 5, decorribili dal mezzodì del giorno del deliberamento; epperciò scadranno al mezzodì del giorno 7 luglio 1884.

Gli aspiranti all'appalto, per essere ammessi a presentare i loro partiti, dovranno esibire la ricevuta provvisoria di avere eseguito presso una Intendenza di finanza del Regno il deposito di lire centoventimila (lire 120,000) in contanti od in titoli di rendita pubblica dello Stato al portatore, al valore di Borsa del giorno antecedente a quello in cui viene eseguito il deposito, ovvero fare detto deposito presso questa Direzione dalle ore 8 1[2 alle 10 antimeridiane del giorno dell'incanto.

Dovranno inoltre presentare:

a) Un certificato di moralità rilasciato in tempo prossimo all'incanto dall'autorità politica o municipale del luogo in cui sono domiciliati;

b) Un attestato di persona dell'arte, di data non anteriore a due mesi, il quale assicuri che l'aspirante abbia dato prove di perizia e di sufficiente pratica nello eseguimento o nella direzione di altri contratti d'appalto di opere pubbliche o private, e sia confermato da un direttore del Genio militare.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'impresa di presentare i loro partiti suggellati a tutte le Direzioni territoriali dell'arma od agli uffici distaccati da esse dipendenti; di questi ultimi partiti però non si terrà alcun conto se non giungeranno a questa Direzione ufficialmente e corredati dei certificati suddetti prima dell'apertura dell'incanto, e se non risulterà che gli accorrenti abbiano fatto il deposito di cui sopra e presentata la ricevuta del medesimo.

Saranno considerati nulli i partiti che non siano firmati, suggellati e stesi su carta filigranata col bollo ordinario di una lira e quelli che contengano riserve e condizioni.

Le spese d'asta, di registro, di copie ed altre relative sono a carico del deliberatario.

Roma, li 18 giugno 1884.

Per la Direzione
Il Segretario: C. V. MERLANI.

3399

SOCIETA' ANONIMA PER FORNACI A SISTEMA PRIVILEGIATO pei circondari di REGGIO, MODENA e GUASTALLA

con sede in Reggio Emilia

Avviso.

Per deliberazione del Consiglio amministrativo delli 12 corr., e dietro domanda di tre azionisti rappresentanti oltre il quinto del capitale sociale, inerentemente al disposto dell'art. 159 del vigente Codice di commercio, l'assemblea generale degli azionisti è convocata in adunanza straordinaria nel 6 luglio p. v. alle ore 11 1[2 ant. precise, per trattare gli oggetti descritti all'ordine del giorno qui unito.

Ordine del giorno:

1. Proposta d'impianto di una nuova fornace a sistema privilegiato in Finale di Modena, e mezzi per provvedervi;
2. Interpretazione dell'art. 40 dello statuto sociale.

3390 *Il Direttore generale*: FORTUNATO MODENA.

MUNICIPIO DI MODENA

Affitto dei mulini di Bastiglia

AVVISO D'ASTA

Descrizione sommaria dell'Opifizio.

Mulino idraulico a 16 palmenti sopra il canale Naviglio, corso d'acqua perenne, con torchio da olio - Grollo - Franzini per riso, ecc., il tutto in ampio fabbricato coi locali accessori di servizio e d'abitazione occorrenti; posto a 12 chilometri da Modena, nella borgata di Bastiglia, a cui convergono la strada comunale di tal nome e l'altra nazionale per Mirandola, ed in prossimità della stazione della ferrovia Sassuolo-Modena-Mirandola-Finale.

Verificandosi col giorno 21 settembre p. v. la scadenza del contratto d'affitto in corso pel mulino sopra descritto, e volendosi procedere mediante pubblici incanti a rinnovare la locazione, si rende noto che nel giorno 7 luglio p. v., ad un'ora pomeridiana, avrà luogo in questa Residenza, davanti alla Giunta municipale, il primo esperimento d'asta per l'affittanza suddetta, duratura per un quinquennio, sotto i patti e condizioni portate dall'apposito capitolato, che rimane fin d'ora ostensibile a chiunque presso la segreteria comunale.

L'asta si terrà ad estinzione di candela vergine in base al canone d'affitto di lire 25,500 annue, pagabile in rate eguali trimestrali posticipate.

La delibera provvisoria seguirà a favore del miglior offerente in aumento, salvi gli effetti della miglioria da indirsi con apposito manifesto.

Non saranno ammessi a far partito se non quegli aspiranti che il municipio reputerà soddisfino alle garanzie morali e materiali richieste dalla natura del contratto, e quando comprovino inoltre di avere previamente fatto deposito nella Cassa comunale di lire 5000 in moneta legale od in cartelle di rendita consolidata dello Stato al portatore al corso di Borsa (quanto a lire 4000), a titolo di garanzia provvisoria della propria offerta e per le spese di contratto, salva la cauzione definitiva prescritta dal capitolato.

Le offerte per persona da nominare non sono ammesse.

Nell'incanto saranno osservate le formalità prescritte dalla vigente legge e regolamento sulla Contabilità generale dello Stato.

Dalla Residenza municipale, addì 14 giugno 1884.

Il Sindaco: G. TRIANI.

3368 *Il Segretario Generale*: Dott. A. Solmi.

Direzione dell'Opificio di Arredi Militari in Torino

3360

Avviso di provvisorio deliberamento (N. 26).

A termini dell'art. 98 del regolamento sulla Contabilità generale dello Stato, approvato con Regio decreto 4 settembre 1870, si notifica che l'appalto di cui nell'avviso d'asta del giorno 23 maggio 1884, n. 18, per la provvista qui sotto descritta, è stato in incanto d'oggi deliberato col seguente ribasso:

Numero d'ordine	INDICAZIONE DELLA PROVVISTA	Unità di misura	Quantità	Riparto in lotti	Quantità per ogni lotto	Prezzo parziale	Importo di ogni lotto	Importo totale della provvista	Ribasso avuto per ogni 100 lire	Somma richiesta per cauzione per ogni lotto	Termine per la consegna da computarsi dal giorno successivo a quello dell'avviso dato al provveditore dell'approvazione del contratto
1	Cinturini di bufalo, modello 1877	N.	11250	1	11250	3 90	43875 »	43875 »	1 »	4400 »	Giorni 180.
2	Idem id.	»	11250	1	11250	3 90	43875 »	43875 »	1 05	4400 »	
3	Idem id.	»	11250	1	11250	3 90	43875 »	43875 »	1 10	4400 »	
4	Idem id.	»	11250	1	11250	3 90	43875 »	43875 »	1 10	4400 »	
5	Cinturini di cuoio, modello 1877	»	12500	1	12500	2 85	35625 »	35625 »	2 30	3600 »	
6	Idem id.	»	12500	1	12500	2 85	35625 »	35625 »	2 28	3600 »	

Epperciò si reca a pubblica notizia che il termine utile, ossia li fatali per presentare le offerte di ribasso non minore del ventesimo, scade alle ore 3 pomeridiane (tempo medio di Roma) del giorno 28 giugno 1884, spirato il qual termine non sarà più accettata qualsiasi offerta.

Chiunque in conseguenza intenda fare la suindicata diminuzione del ventesimo deve, all'atto della presentazione della relativa offerta, accompagnarla colla ricevuta del deposito prescritto dal succitato avviso d'asta.

L'offerta deve essere presentata all'ufficio della Direzione suddetta dalle 8 1[2 alle 11 1[2 ant. e dalle ore 2 alle 5 pomerid. di tutti i giorni non festivi, ovvero presso le Direzioni territoriali d'artiglieria od agli uffici staccati da esse dipendenti.

Torino, addì 13 giugno 1884.

Il Direttore dei conti: BUZANO.

Compagnia Reale delle Ferrovie Sarde

SOCIETÀ ANONIMA

con 25 milioni di capitale interamente versato

SEDE IN ROMA.

Coerentemente all'avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* del 10 corrente giugno, n. 139, previa richiesta al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio di far presenziare l'operazione da un delegato governativo, dalle ore 10 1/2 alle 11 1/2 antim. di questo stesso giorno, in una sala della Direzione generale delle Ferrovie Sarde, ebbe pubblicamente luogo, coll'osservanza delle debite forme, come appare dal processo verbale redatto dal pubblico notaio signor Costantino Bobbio, la dodicesima estrazione a sorte di *centoventicinque* cartelle di Obbligazioni della Serie *B*, aventi diritto al rimborso a datare dal 1° prossimo luglio.

Obbligazioni estratte:

23	72	93	94	195	197	201	275
405	470	613	660	669	692	760	887
1138	1158	1194	1420	1434	1536	1582	1684
2151	2838	2892	3022	3163	3210	3337	3519
3932	4170	4202	5141	5769	6136	6234	6300
6753	6815	6876	7070	7642	8105	8130	8311
8478	9083	9188	9405	9425	9452	9893	10032
10048	10491	11014	11145	11157	11488	11595	12023
13006	13352	13601	14252	14421	15001	15217	16505
16851	17043	18835	19199	19382	19471	20004	20058
20108	20621	21057	21697	21776	22884	24480	25036
25821	27597	27652	27981	28277	30004	30043	30051
30055	30070	30085	30090	30269	30410	30439	30577
30648	30817	30906	31113	31170	31196	31566	31664
31914	32907	32987	33004	33709	34660	35474	35598
37590	38387	39191	39657	39946			

I portatori delle Obbligazioni estratte suindicate dovranno, per ottenerne il rimborso, presentare, a partire dal 1° del prossimo luglio, i titoli corredati di tutte le cedole *(coupons)* non scadute, cominciando da quella del 1° gennaio 1885, alle Ditte infranominate:

In **Roma**, alla Compagnia stessa, via del Corso, n. 374;
» **Torino**, alla Ditta bancaria U. Geisser e C.;
» **Milano**, alla Banca Generale;
» **Genova**, alla Banca Generale;
» **Firenze**, ai signori A. French e C.;
» **Livorno**, alla Banca di Livorno;
» **Venezia**, alla Banca Veneta di depositi e conti correnti;
» **Trieste**, ai signori Morpurgo e Parente;
» **Londra**, all'Agenzia della Compagnia, 8, Drapers Gardens, Throgmorton Avenue.

La cedola n. 23 delle dette Obbligazioni, Serie *B*, di questa Compagnia, in lire 7 50, sarà dal 1° fino a tutto il 31 del prossimo luglio pagata dalle Ditte sovraindicate in lire 6 30, nette dalla ritenuta per tassa di ricchezza mobile e per tassa di circolazione.

Dal giorno 1° agosto in poi tanto il pagamento della cedola n. 23, quanto il rimborso delle Obbligazioni estratte, saranno esclusivamente fatti in Roma Torino e Milano.

Obbligazioni estratte della Serie **B** *non presentate al rimborso.*

Estrazione 1880 — N. 11960 26396 36438.
Id. 1881 — » 21801.
Id. 1882 — » 20028 24797.
Id. 1883 — » 9318 10616 11123 13980 21698 27456 31191 38977 39403.

Le dette Obbligazioni saranno rimborsate sotto deduzione dell'importo dei cuponi indebitamente pagati.

Roma, 18 giugno 1884.

3410 LA DIREZIONE GENERALE.

P. G. N. 31707.

S. P. Q. R.

AVVISO D'ASTA per esperimento definitivo — *Manutenzione e restauro delle chiaviche e di altri manufatti pertinenti alle strade e piazze di Roma.*

Oltre i ribassi ottenuti in primo grado d'asta pei tre lotti dei lavori di manutenzione e ristauro delle chiaviche e di altri manufatti pertinenti alle strade e piazze di Roma, nell'esperimento vigesimale praticatosi ieri si ebbero le offerte come alla tabella che segue:

Si deduce ora a pubblica notizia che, stante la decretata abbreviazione dei termini, alle 11 antimeridiane di mercoledì 25 corrente mese, nella solita sala delle licitazioni in Campidoglio, innanzi all'on. signor ff. di sindaco, o a chi per esso, avrà luogo l'esperimento d'asta per l'aggiudicazione definitiva dei detti tre lotti, col metodo dell'accensione di candela, qualunque sia il numero dei concorrenti.

L'asta sarà aperta sulle somme residuali, ferme restando tutte le condizioni contenute nell'avviso del giorno 11 giugno corrente, n. 29816.

Designazione dei lotti.

Strade e piazze dei rioni Monti (esclusa la parte che appartiene ai nuovi quartieri), Campitelli, Sant'Angelo e Ripa — Somma annua prevista, lire 20,000 — Ribasso ricevuto in 1° grado d'asta sopra ogni 100 lire di lavori, lire 0 50 — Ribasso vigesimale sopra ogni 100 lire oltre quello di 1° grado, lire 20 — Somma annua residuata per ciascun lotto, lire 15,920.

Strade e piazze dei rioni Ponte, Parione, Regola, Borgo e Trastevere — Somma annua prevista, lire 20,000 — Ribasso ricevuto in 1° grado d'asta sopra ogni 100 lire di lavori, lire 2 05 — Ribasso vigesimale sopra ogni 100 lire oltre quello di 1° grado, lire 5 — Somma annua residuata per ciascun lotto, lire 18,610 50.

Sezione delle strade e piazze dei nuovi quartieri Castro Pretorio ed Esquilino, 1ª, 2ª e 3ª zona — Somma annua prevista, lire 12,000 — Ribasso ricevuto in 1° grado d'asta sopra ogni 100 lire di lavori, lire 0 80 — Ribasso vigesimale sopra ogni 100 lire oltre quello di 1° grado, lire 6 25 — Somma annua residuata per ciascun lotto, lire 11,160.

Roma, dal Campidoglio, il 18 giugno 1884.

3409 *Il Segretario generale*: **A. VALLE.**

La 23ª estrazione del Prestito di questa città ebbe luogo il 23 ora scorso maggio, ed i numeri estratti sono:

1° estratto, n. 260 (duecentosessanta);
2° id. n. 899 (ottocentonovantanove);
3° id. n. 777 (settecentosettantasette);
4° id. n. 395 (trecentonovantacinque).

Questi titoli sono pagabili alla pari il primo del prossimo luglio, in **Milano**, Alessandria, Moncalvo, dalla Banca di Milano, ed in Torino dalla **Unione** Banche.

Moncalvo, 16 giugno 1884.

3366 *Il Sindaco*: AVV. **A. CALIGARIS.**

(2ª *pubblicazione*)

SOCIETÀ ITALIANA DEI CEMENTI E DELLE CALCI IDRAULICHE

SEDE IN BERGAMO

SOCIETÀ ANONIMA

Capitale sociale L. 2,500,000 — Capitale versato L. 1,750,000.

In esecuzione della deliberazione 31 scorso marzo dell'assemblea **generale**, pubblicata con precedente avviso, sono invitati i signori **azionisti a presentarsi** dal giorno 1° luglio p. v. in avanti:

In **Bergamo**, presso la Banca Mutua Popolare;
In **Milano**, presso la Banca Generale,

per esigere lire 13 cadauna azione in saldo dividendo 1883 ed **interessi primo** semestre 1884, contro consegna della cedola n. 25, e dei certificati delle **azioni** rispettivamente posseduti, i quali saranno restituiti, colla firma di **un amministratore**, in seguito all'applicazione del timbro comprovante **il versamento** dell'ottavo decimo.

Bergamo, 10 giugno 1884.

3318 L'AMMINISTRAZIONE.

CONGREGAZIONE DI CARITÀ
DI ROMA.

Seconda denuncia di smarrimento di una cedola di dote del pio Istituto della SS. Annunziata, di lire 165, conferita a Forti Emilia di Domenico e Luisa Cocchi nell'anno 1880, n. 390.

Ove non si presenti alcuno a vantare diritti sopra la suddetta cedola sarà la medesima rinnovata a favore della intestataria.

Roma, li 16 giugno 1884. 3386

AVVISO.

Si rende noto che per consenso dei soci, espresso con dichiarazione, registrata a Roma li 11 corrente mese, al volume 2°, num. 3298, il signor Luigi Bruni, socio d'industria, non fa più parte della società in nome collettivo conchiusa con apoca registrata al volume 169, n. 2031, tra esso e le signore Elena e Rachele Cecchi, capitaliste, sotto la ragione sociale, S. Cecchi e C., per l'esercizio del negozio in via Nazionale, 74, che da detto giorno va sotto la stessa ditta per esclusivo conto di queste ultime, le quali hanno delegato la firma sociale al sig. Emilio Giovannoni.

LUIGI SECRETI avv.

Presentato addì 12 giugno 1884 ed inscritto al n. 134 registro ordine, al numero 85 registrazione, ed al num. 6 reg. Società, vol. 1°, n. 85.

Roma, li 12 giugno 1884.

Il canc. del Trib. di commercio
3391 REGINI.

R. TRIBUNALE DI COMMERCIO
DI ROMA.

Avviso.

Il Tribunale con sentenza pubblicata il giorno 16 corrente giugno ha accordato una moratoria per il termine di mesi quattro al commerciante Gioachino Prosperi, con negozio in Roma, piazza Agonale, n. 17, nominando a componenti la Commissione di sorveglianza i signori Coen avv. Samuele, Milano Giuseppe e Modigliani Lazzaro ed amministratore della liquidazione il signor Alessandro Algranati, e delegando il giudice di questo Tribunale per dirigere le operazioni cav. Masseli.

Roma, 17 giugno 1884.

3405 Il canc. REGINI.

AVVISO.

Il presidente del Consiglio notarile del distretto di Finalborgo,

Visti gli articoli 10 della legge e 25 del relativo regolamento sul Notariato;

Vista la tabella annessa al R. decreto 28 novembre 1875,

Rende noto

Essere aperto il concorso a tre vacanti uffici di notaro in questo distretto, con residenza nei comuni di Ortovero, Calice Ligure e Magliolo.

I concorrenti dovranno presentare a questo ufficio di presidenza la loro domanda corredata dei necessari documenti entro giorni 40 dall'ultima pubblicazione del presente manifesto.

Finalborgo, 13 giugno 1884.

3370 Il pres. Not. P. SASSO.

RIASSUNTO della Situazione del dì 31 del mese di Maggio 1884 del BANCO DI SICILIA

Capitale sociale o patrimoniale, utile alla tripla circol. (R. D. 23 sett. 1874, n. 2237) L. 12,000,000.
Riserva metallica vincolata (Art. 57 Reg. 21 gennaio 1875) . . . . » »

ATTIVO.

CASSE E RISERVA				L. 31,741,735 39
PORTAFOGLIO	Cambiali e boni del Tesoro pagabili in carta, a scadenza non maggiore di 3 mesi	L. 17,872,179 54		
	id. maggiore di 3 mesi	» 806,688 13		
	Cedole di rendita e cartelle estratte	» 859 32	»	» 20,743,379 99
	Boni del Tesoro acquistati direttamente	» 2,063,653 »		
	Cambiali in moneta metallica	»	»	
	Titoli sorteggiati pagabili in moneta metallica	»	»	»
ANTICIPAZIONI				» 4,286,184 64
TITOLI	Fondi pubblici e titoli di proprietà della Banca	L.	58,856 20	
	Id. id. per conto della massa di rispetto	»	378,266 15	» 1,092,276 63
	Id. id. pel fondo pensioni o Cassa di previdenza	»	200,819 11	
	Effetti ricevuti all'incasso	»	454,335 17	
CREDITI				» 10,805,447 60
SOFFERENZE				» 1,823,832 50
DEPOSITI				» 9,432,317 61
PARTITE VARIE				» 9,422,672 10
			TOTALE	L. 89.347,846 46
SPESE DEL CORRENTE ESERCIZIO da liquidarsi alla chiusura di esso				» 523,129 43
			TOTALE GENERALE	L. 89,870,975 89

PASSIVO.

CAPITALE	L. 12,000,000 »
MASSA DI RISPETTO	» 3,000,000 »
CIRCOLAZIONE biglietti di Banca, fedi di credito al nome del cassiere, boni di cassa	» 33,749,639 »
CONTI CORRENTI ED ALTRI DEBITI A VISTA	» 27,796,553 61
CONTI CORRENTI ED ALTRI DEBITI A SCADENZA	» »
DEPOSITANTI oggetti e titoli per custodia, garanzia ed altro	» 9,432,317 61
PARTITE VARIE	» 3,310,599 66
TOTALE	L. 89,289,109 88
RENDITE DEL CORRENTE ESERCIZIO da liquidarsi alla chiusura di esso	» 581,866 01
TOTALE GENERALE	L. 89,870,975 89

Distinta della cassa e riserva.

Oro	L. 15,785,670 »
Argento	» 4,887,549 65
Bronzo nella proporzione dell'uno per mille (*Art. 30 Reg. 21 gennaio 1875*)	» 2,238 74
Biglietti consorziali	» 8,849,552 »
Biglietti di Stato	» 513,000 »
RISERVA	L. 30,038,010 39
Biglietti di altri Istituti d'emissione	» 1,703,725 »
Bronzo eccedente la proporzione dell'uno per mille	» »
CASSA	L. 31,741,735 39

Biglietti, fedi di credito al nome del cassiere, boni di cassa in circolazione.

VALORE	NUMERO	
da L. 25	47,849	L. 1,196,225 »
da » 50	153,644	» 7,682,200 »
da » 100	81,926	» 8,192,600 »
da » 200	30,913	» 6,182,600 »
da » 500	12,079	» 6,039,500 »
da » 1000	4,291	» 4,291,000 »
	SOMMA	L. 33,584,125 »

Biglietti, ecc. di tagli da levarsi di corso.

VALORE	NUMERO	
da L. 1	93,707	L. 93,707 »
da » 2	14,281	» 28,562 »
da » 5	3,251	» 16,255 »
da » 10	1,211	» 12,110 »
da » 20	744	» 14,880 »
	TOTALE	L. 33,749,639 »

Il rapporto fra il capitale L. 12,000,000 » e la circolazione . . . . L. 33,749,639 » è di uno a 2 812

Il rapporto fra la riserva » 30,038,010 39 { la circolazione L. 33,749,639 » / e gli altri debiti a vista » 27,796,553 61 } » 61,546,152 61 è di uno a 2 049

Saggio dello sconto e dell'interesse durante il mese per cento e ad anno.

	3 mesi	4 mesi
Sulle cambiali ed altri effetti di commercio	L. 4 1/2	5
Sulle cambiali pagabili in metallo	» »	»
Per le anticipazioni su titoli e valori	» 5	»
Per le anticipazioni su sete	» »	»
Sui conti correnti passivi	» »	»

Palermo, 9 giugno 1884.

Visto — **Il Direttore Generale**
NOTARBARTOLO.

Il Ragioniere Capo
G. BAZAN.

3304

(1ª *pubblicazione*)

BANDO PER VENDITA GIUDIZIALE

da farsi avanti il Tribunale civile e correzionale di Viterbo nell'udienza del 31 luglio 1884, ad istanza di Prospero e Luigi Di Lorenzo, contro Libelli Francesco, Caterina e Francesca, e per ogni legale effetto Angelo Bonanni, marito di quest'ultima, e Graziotti avv. Luigi, curatore della minorenne Giuseppa Libelli, tutti domiciliati in Barbarano Romano, meno il Graziotti, domiciliato in Vetralla.

Fondi da subastarsi.

1. Terreno seminativo e vitato, posto in Barbarano Romano, contrada Campecora, distinto in mappa coi numeri 779, 796 sub. 1, 2, sez. 1ª, di una superficie di tavole 51 e cent. 80, pari ad ettari 5 18, confinante Fortuna Giacomo ed altri da più lati e Boselli Vincenzo, gravato del tributo diretto verso l'Erario di lire 5 14.

2. Altro terreno in Barbarano Romano, vocabolo Pancaldo, in mappa sez. 4ª, col n. 58, della superficie di ettari 3, are 34, confinante De Angelis Pietro, Demanio dello Stato ed il fosso da più lati, gravato del tributo diretto di lire 5 39.

3. Altro terreno seminativo, posto in Barbarano Romano, in contrada San Quirico, della superficie di ettari 0, are 85, distinto in mappa, sez. 4ª, coi nn. 293, 294, confinante Ferrucci Giovanni, Orlandi Salvatore e la strada, gravato del tributo diretto di lire 4 87.

4. Altro terreno seminativo, vignato, posto in Barbarano suddetto, contrada Fontana Fica, distinto in mappa, sez. 4ª, coi nn. 326, 327, superficie are 16 e cent. 70, confinante Sagretti Luigi ed Ettore da più lati, stradello, salvi ecc., gravato del tributo diretto di cent. 67.

5. Casa in Barbarano Romano, via Garibaldi, distinta in mappa coi numeri 310 sub. 2 e 311 sub. 1, confinante Panicali Francesco ed altri, Guerrini Francesco e la strada pubblica, gravato del tributo diretto di lire 5 48.

Viterbo, 13 giugno 1884.

3402 AVV. GIUSEPPE CASSANI.

(1ª *pubblicazione*)

AVVISO DI VENDITA.

Si deduce a pubblica notizia che avanti al Tribunale civile di Roma, 1ª sezione, nel giorno 21 luglio prossimo venturo si procederà alla vendita giudiziale al pubblico incanto dei seguenti fondi, ad istanza dell'Istituto del credito fondiario del Banco di Santo Spirito di Roma a danno del sig. Ronci Luigi.

L'incanto verrà aperto sul prezzo come sotto stabilito, a norma dell'art. 663 Codice proc. civile, 1º capoverso.

Descrizione degl'immobili e prezzi su cui si apre l'incanto.

1. Terreno posto nel territorio di Vicovaro, in vocabolo Colle Rosso, lire 208 80.
2. Terreno id., id. id., lire 186 60.
3. Terreno id., vocabolo Ponte Martino, lire 367 20.
4. Terreno id., vocabolo Cerreta o Crocetta, lire 178 80.
5. Terreno id., vocabolo Carignano o Pratolungo, lire 85 80.
6. Terreno id., al Quarto Santa Eufemia, vocabolo Rodiceti o Valconca, lire 68 40.
7. Casa di abitazione, posta in Vicovaro, contrada San Pietro, di fianco al Duomo, nn. 155 a 158, lire 691 80.

Le condizioni tutte della vendita trovansi descritte nel bando originale depositato in cancelleria.

Roma, 18 giugno 1884.

3404 AVV. CARLO PATRIARCA proc.

TUMINO RAFFAELE, Gerente.

Tipografia della GAZZETTA UFFICIALE.